



Regolamento del Centro interdipartimentale di studi ebraici “Michele Luzzati”

[D.R. n. 672/2020 del 7 maggio 2020 - Modifiche](#)

[D.R. n. 728/2017 del 25 maggio 2017 - Modifiche](#)

[D.R. n. 263/2014 del 6 marzo 2014 - Emanazione](#)

Articolo 1

Denominazione e strutture aderenti

1. È istituito il centro interdipartimentale di ricerca e di formazione denominato Centro interdipartimentale di studi ebraici “Michele Luzzati” (CISE), promosso dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e dal Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa. Esso si configura giuridicamente ai sensi degli artt. 39 e 46 dello statuto dell’Università di Pisa. Il presente Regolamento concerne finalità, gestione e funzionamento di tale Centro.

Articolo 2

Sede

1. Il Centro ha la propria sede presso il dipartimento di afferenza del Direttore.
2. La gestione amministrativo-contabile è di competenza del dipartimento di cui al precedente comma 1 o di altro dipartimento, individuato dal CISE, previa acquisizione del consenso del Consiglio del dipartimento individuato.

Articolo 3

Finalità

1. Ferma restando l’autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, il Centro:
 - promuove e coordina studi e ricerche connessi alle lingue, alle culture e alla storia dell’ebraismo;
 - promuove iniziative di sperimentazione didattica e di divulgazione scientifica;
 - favorisce e coordina a livello locale, nazionale e internazionale, lo scambio di informazioni e iniziative atte a sostenere collaborazioni interdisciplinari nel predetto ambito culturale, attivando gli opportuni strumenti organizzativi;
 - promuove convenzioni ed accordi di collaborazione con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione delle finalità suddette.

Articolo 4

Organi

1. Sono organi del Centro:
 - il Consiglio;
 - il Direttore;
 - la Giunta.

Articolo 5 Il Consiglio

1. Sono membri del Consiglio:

- il personale docente in servizio presso l'Università di Pisa la cui afferenza al Centro sia stata formalizzata nelle forme previste all'art. 8;
- qualora sia messo a disposizione del centro del personale tecnico amministrativo, un rappresentante eletto al suo interno; nel caso di assegnazione al Centro di un'unica unità di personale, questa farà parte di diritto del Consiglio;
- una rappresentanza, eletta al proprio interno, dei dottorandi e assegnisti di ricerca che svolgono attività presso il Centro, ove presenti.

1.bis Il Responsabile amministrativo del Dipartimento di cui all'art. 2, comma 1, o un suo sostituto, individuato con provvedimento del Direttore, partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

2. Attribuzioni del Consiglio, modalità di funzionamento e compiti da assolvere sono quelli stabiliti dall'art. 133 del Regolamento generale di Ateneo. In particolare sono compiti del Consiglio:

- esaminare e approvare le proposte formulate dal Direttore in collaborazione con la Giunta in ordine alle attività istituzionali del Centro;
- approvare la relazione annuale sull'attività svolta, predisposta dal Direttore in collaborazione con la Giunta;
- deliberare in merito ai contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati da proporre all'approvazione del Dipartimento di cui all'art. 2, comma 2;
- eleggere, a scadenza triennale, il Direttore;
- approvare il Regolamento contenente le norme sul funzionamento interno del Centro e sui suoi rapporti con l'Università di Pisa;
- approvare le eventuali proposte di modifica al Regolamento, come previsto dal successivo art. 12.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali il Consiglio si può avvalere della collaborazione scientifica di esperti su delibera del Consiglio e invito formalizzato del Direttore. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri del Consiglio, rivolgere un invito di collaborazione ad esperti scientifici che parteciperanno alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. L'invito è formalizzato dal Direttore sulla base di una delibera del Consiglio.

4. Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta, e comunque almeno tre volte all'anno. Nell'ipotesi di richiesta di convocazione da parte di un terzo dei membri, il Consiglio dovrà essere convocato entro un termine massimo di sette giorni.

5. Entro il trentuno dicembre di ciascun anno il Consiglio esamina e approva la relazione del Direttore sull'attività svolta nell'anno trascorso e delinea il programma delle attività del Centro per l'anno successivo.

6. Delle sedute è redatto il verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario.

Articolo 6 Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del Centro.

Spetta comunque al Direttore:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
- adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima seduta successiva;

- assicurare l'osservanza nell'ambito del Centro della normativa nazionale sull'Università, dello statuto dell'Università di Pisa e dei relativi regolamenti;
 - utilizzare responsabilmente e in base a criteri di funzionalità ed economicità i locali e i beni messi a disposizione dai Dipartimenti afferenti;
 - curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
 - assicurare, nei limiti delle disponibilità del Centro, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
 - promuovere l'attività di ricerca, di concerto con il consiglio, anche attraverso borse, contratti e assegni di ricerca, le cui procedure saranno affidate al Dipartimento di cui all'art. 2, comma 2;
 - autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Centro, nei limiti e modalità stabiliti dalla normativa di Ateneo vigente in materia;
 - invitare, in ottemperanza alle deliberazioni del Consiglio, esperti qualificati a collaborare con l'attività del Centro.
2. Spetta inoltre al Direttore in collaborazione con la Giunta:
- proporre annualmente il piano delle ricerche del Centro, coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli membri, compatibilmente con le risorse disponibili, compresi gli eventuali programmi o iniziative in comune con altre istituzioni scientifiche;
 - promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati da parte del Dipartimento di cui all'art. 2, comma 2;
 - predisporre la relazione annuale sull'attività del Centro, da sottoporre al Consiglio per l'approvazione e il successivo inoltro ai dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria.
3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto dell'Università di Pisa e dai relativi regolamenti.
4. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio secondo la normativa di Ateneo vigente in materia.
5. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo qualora vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e ha mandato di tre anni accademici. La carica di Direttore non può essere ricoperta dal medesimo docente per più di due mandati consecutivi.
7. Il Direttore designa un Vicedirettore secondo la normativa di Ateneo vigente in materia. Il Vicedirettore, che è nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
8. Nel caso di impedimento o assenza del Direttore e del Vicedirettore, il Direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del Centro.
9. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del Direttore, il decano subentra al Direttore nella totalità delle sue funzioni. Il decano suddetto provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo Direttore.
10. Qualora l'assenza o l'impedimento del Direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il Rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma precedente.

Articolo 7 La Giunta

1. La Giunta ha compiti di coordinamento e di istruttoria e collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 6 come spettanti al Direttore con la collaborazione della Giunta.

2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore e dal Responsabile Amministrativo o da un suo sostituto (cfr. art. 5.1) con funzioni di segretario verbalizzante, nonché da due rappresentanti per ognuno dei Dipartimenti aderenti al Centro. I rappresentanti vengono eletti da e fra i docenti del Dipartimento interessato che siano membri del Consiglio. Per quanto concerne la validità delle sedute e la validità delle deliberazioni prese dal Consiglio valgono le norme di cui all'art. 49 dello Statuto dell'Università di Pisa, nonché le disposizioni di legge di carattere generale.
3. Qualora uno dei Dipartimenti aderenti al Centro ritiri la sua adesione i suoi rappresentanti nella Giunta del Centro decadono dalla carica.
4. All'atto di adesione di un nuovo Dipartimento, il Consiglio è tenuto a inserire nella Giunta due rappresentanti del Dipartimento stesso con la procedura sopra indicata.
5. La Giunta viene rinnovata integralmente al momento dell'elezione del Direttore.

Articolo 8 Adesioni

1. Afferiscono al Centro i docenti (professori e ricercatori) dei Dipartimenti di Civiltà e forme del Sapere e di Filologia letteratura e linguistica elencati nelle delibere con cui tali Dipartimenti hanno proposto la costituzione del Centro. Possono afferire altresì al Centro tutti i docenti dell'Università di Pisa che ne facciano richiesta, previa approvazione del Consiglio.
2. Qualora un altro dipartimento intenda aderire al Centro, deve presentare motivata richiesta, approvata dal Consiglio del Dipartimento con maggioranza assoluta, al Direttore del Centro, comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che il Dipartimento metterà a disposizione del Centro.
Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa, su proposta del Consiglio del Centro.
3. L'adesione di un docente al Centro non comporta di per sé l'adesione del relativo Dipartimento. L'adesione di un singolo docente è deliberata dal consiglio del Centro su richiesta motivata dell'interessato, previo nulla osta del dipartimento di afferenza nel caso che questo non afferisca al Centro.

Articolo 9 Recessi

1. Qualora un dipartimento intenda recedere dal Centro, deve darne comunicazione agli organi del Centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del consiglio di dipartimento approvata a maggioranza assoluta.
2. Sul recesso delibera il Consiglio del Centro e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del Centro e il dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso in carico al dipartimento stesso.
4. Il recesso da parte di un dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del Centro ovvero dall'adesione del dipartimento al Centro.

Articolo 10 Risorse

1. Il Dipartimento di cui all'art. 2, comma 1, fornisce al Centro un apposito locale per l'espletamento delle attività di direzione e rappresentanza.
2. I Dipartimenti afferenti al CISE, diversi da quelli di cui al precedente comma 1, possono mettere a disposizione del Centro, previa delibera dei rispettivi Consigli, appositi locali per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche.

3. I fondi a disposizione del Centro per il suo funzionamento derivano:
- da contributi dei Dipartimenti aderenti, nella misura minima di € 1500 l'anno ciascuno;
 - da finanziamenti che potranno pervenire al Centro da enti pubblici e privati;
 - da finanziamenti per la ricerca ottenuti da docenti in quanto afferenti al Centro, relativi ad attività del Centro stesso.
4. Il materiale inventariabile acquistato con fondi assegnati al Centro viene registrato sull'inventario generale del dipartimento che ne cura l'amministrazione.

Articolo 11 Gestione amministrativo-contabile

1. La gestione contabile è effettuata dal Dipartimento di cui all'art. 2, comma 2, tenendo conto delle risorse assegnate al Centro stesso con l'approvazione del budget economico e degli investimenti del dipartimento.

Articolo 12 Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del CISE, previo parere dei due dipartimenti promotori di detto Centro. È trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello Statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.
2. Le modifiche al presente Regolamento seguono le norme e le procedure previste al comma precedente.

Articolo 13 Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, allo Statuto dell'Università di Pisa ed ai regolamenti di autonomia.

Articolo 14 Disposizioni transitorie

1. All'atto della costituzione del Centro, afferiscono a esso i docenti e i ricercatori indicati come afferenti dai Dipartimenti promotori.
2. Le elezioni per gli organi del Centro sono indette a cura del decano dei professori di ruolo.
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato